

LEGGE PROVINCIALE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE 2013

Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19

Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)

(b.u. 24 settembre 2013, n. 39, suppl. n. 1)

Capo I

Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale

Art. 1

Oggetto

1. Questa legge disciplina la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) dei progetti pubblici e privati individuati dall'articolo 3, in attuazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. La VIA individua, descrive e valuta gli effetti - diretti o indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi - dei progetti sull'ambiente e ha la finalità di proteggere la salute umana, di contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, di provvedere al mantenimento delle specie e di conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, in quanto risorsa essenziale per la vita.

3. La VIA considera, in particolare, i seguenti fattori e le loro interazioni:

- a) l'uomo, la fauna, la flora;
- b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima;
- c) i beni materiali, il paesaggio e il patrimonio culturale.

4. Per valutare preventivamente e ridurre l'impatto delle grandi opere, pubbliche e private, anche dal punto di vista del loro contributo al consumo complessivo di energia e alla diffusione dell'anidride carbonica e degli altri gas climalteranti, con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i tempi, i criteri e le modalità per la valutazione dell'impatto energetico e sul clima, nell'ambito del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

5. Questa legge provinciale è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013".

Art. 2

Definizioni

1. In questa legge s'intende per:

- a) impatto ambientale: l'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici derivante dall'attuazione sul territorio di progetti; l'alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa;

- b) procedimento di verifica di assoggettabilità: il procedimento di verifica attivato allo scopo di valutare se un progetto può avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e se pertanto dev'essere assoggettato al procedimento di VIA ai sensi di questa legge;
- c) procedimento di VIA: il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, e che si conclude con l'espressione di un giudizio sulla sua compatibilità ambientale;
- d) progetto: il progetto concernente la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e gli altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo, che possono avere effetti sull'ambiente;
- e) progetto preliminare: il progetto previsto dalla lettera d) i cui elaborati tecnici e progettuali sono predisposti in conformità all'articolo 15 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), nel caso di opere pubbliche e, negli altri casi, con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente, ai fini della valutazione ambientale;
- f) progetto definitivo: il progetto previsto dalla lettera d) i cui elaborati tecnici e progettuali sono predisposti in conformità all'articolo 16 della legge provinciale sui lavori pubblici, nel caso di opere pubbliche e, negli altri casi, con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente, ai fini della valutazione ambientale;
- g) studio di impatto ambientale (SIA): l'insieme coordinato degli studi e delle analisi ambientali relativi a un progetto, redatto in conformità alle previsioni dell'articolo 7;
- h) studio preliminare ambientale: l'insieme della documentazione che accompagna un progetto preliminare assoggettato al procedimento di verifica di assoggettabilità, redatto sulla base dei criteri indicati nell'allegato A;
- i) sintesi non tecnica: relazione sintetica redatta su un formato che consente la riproduzione, con linguaggio non tecnico, a fini divulgativi e informativi; descrive il progetto da sottoporre a procedimento di VIA e contiene le informazioni e i dati maggiormente significativi riportati nello SIA, comprese le cartografie illustrative del progetto;
- j) struttura provinciale competente: la struttura provinciale competente in materia di VIA, che gestisce la fase istruttoria del procedimento e adotta ogni atto non riservato alla Giunta provinciale;
- k) aree naturali protette: il parco nazionale dello Stelvio; la rete ecologica europea "Natura 2000"; i parchi naturali provinciali; le riserve naturali provinciali;
- l) provvedimento di verifica: il provvedimento, obbligatorio e vincolante, della struttura provinciale competente che conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità;
- m) provvedimento di VIA: il provvedimento che conclude il procedimento di VIA; è un provvedimento obbligatorio e vincolante che comprende e sostituisce i provvedimenti, le valutazioni tecniche e i pareri di competenza della Provincia, delle comunità e dei comuni, prescritti per la realizzazione del progetto, secondo quanto previsto da questa legge, in particolare, nelle materie indicate dall'articolo 11;
- n) proponente: il soggetto, di natura pubblica o privata, che elabora il progetto da sottoporre ai procedimenti disciplinati da questa legge;
- o) amministrazioni interessate: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici dotati di specifiche competenze in campo ambientale, e gli enti locali che possono essere interessati dagli impatti sull'ambiente dovuti alla realizzazione dei progetti;
- p) consultazione: l'insieme delle modalità di informazione e partecipazione delle amministrazioni e del pubblico nello svolgimento della procedura di VIA;
- q) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni, i gruppi di tali persone;

- r) modifica: la variazione di un progetto approvato, compresa la variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, oppure il suo potenziamento, che possono produrre effetti sull'ambiente;
- s) modifica sostanziale: la variazione di un progetto approvato, compresa la variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, oppure il suo potenziamento, che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Sono sottoposti al procedimento di verifica di assoggettabilità i progetti di impianti, opere o interventi elencati nell'allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e i progetti che presentano soglie dimensionali al di sotto di quelle indicate nel medesimo allegato, se producono impatti significativi e negativi sull'ambiente, secondo le valutazioni condotte dalla struttura provinciale competente sulla base dei criteri individuati nell'allegato A di questa legge, nel rispetto di eventuali criteri e soglie definiti dallo Stato per dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2011/92/UE. Sono sottoposti al procedimento di verifica di assoggettabilità anche i progetti di ampliamento o modifica a impianti, opere o interventi già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, rientranti nelle tipologie previste dagli allegati III e IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, indipendentemente dalle soglie dimensionali, salvo che la modifica o l'estensione sia autonomamente inclusa nell'allegato III (¹).

2. Sono sottoposti al procedimento di VIA:

- a) i progetti di impianti, opere o interventi elencati nell'allegato III alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- b) i progetti di impianti, opere o interventi per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità richiede l'espletamento del procedimento di VIA;
- c) i progetti di impianti, opere o interventi elencati nell'allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, se ricadono, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette;
- d) i progetti di ampliamenti o modifiche a impianti, opere o interventi esistenti, se la modifica supera di per sé la soglia dimensionale prevista dall'allegato III alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Questa legge si applica anche ai progetti riservati alla competenza della Provincia dalle norme di attuazione dello Statuto speciale che prevedono l'applicazione della normativa provinciale in materia di impatto ambientale.

4. Per i progetti di impianti, opere o interventi elencati negli allegati III e IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 che ricadono, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette le soglie dimensionali, se previste, sono ridotte del 50 per cento.

5. Se un'opera viene realizzata in diverse fasi eseguendo un progetto funzionalmente unitario, è sottoposta alle procedure previste da questa legge ciascuna opera frazionata o, in alternativa, il progetto generale, quando ricorrono le condizioni previste da quest'articolo.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabilite modalità di attuazione e di applicazione di quest'articolo prevedendo anche, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato A, un incremento, nella misura massima del 30 per cento, o un decremento delle soglie individuate dall'allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Se la normativa statale viene modificata, anche per adeguarla alle previsioni dell'ordinamento dell'Unione europea, la Giunta provinciale può ridefinire la disciplina dei commi 1 e 2 per

adeguare alle linee guida, ai criteri e ai parametri stabiliti dalla normativa statale.

7. Sulla base degli elementi indicati nell'allegato A la Giunta provinciale può individuare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, criteri o condizioni di esclusione dal procedimento di verifica di assoggettabilità di progetti indicati nell'allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 che non ricadono, neppure parzialmente, in aree naturali protette, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

8. La Giunta provinciale può stabilire modalità, criteri e condizioni generali di esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità dei progetti di impianti, opere o interventi o loro modifiche non sostanziali, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) criteri di selezione previsti dall'allegato A;
- b) adozione di un sistema di gestione ambientale conforme al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
- c) destinazioni e caratteristiche territoriali e ambientali delle aree in cui sono localizzati gli interventi.

Art. 4 *Casi di esclusione*

1. Sono esclusi in tutto o in parte dal campo di applicazione di questa legge singoli interventi disposti in via d'urgenza, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili, in caso di pericolo imminente o a seguito di calamità quando, per ragioni di urgenza, non è possibile svolgere il procedimento di VIA. In questo caso la struttura provinciale competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

- a) esamina se sia opportuno procedere a un'altra forma di valutazione;
- b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione indicate dalla lettera a), le informazioni e le ragioni relative alla decisione di esenzione;
- c) prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione informa il ministero competente in materia di ambiente delle motivazioni dell'esclusione, accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico, al fine dell'informazione alla Commissione europea.

2. Non sono sottoposti al procedimento di VIA i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, indipendentemente dalle opere e dagli impianti ai quali si riferiscono.

Art. 5 *Verifica di assoggettabilità*

1. Il proponente presenta alla struttura provinciale competente domanda per l'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità, allegando, in formato elettronico su idoneo supporto, il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale definito dall'articolo 2, comma 1, lettera h), che contiene:

- a) l'inquadramento dell'opera o dell'intervento proposti nella programmazione, pianificazione e normativa ambientale vigenti;
- b) le ragioni che hanno determinato la soluzione tecnologica e di localizzazione prescelta, anche in riferimento alle soluzioni alternative considerate;
- c) i dati e le informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico in base ai quali

sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull'ambiente e sul territorio circostante, e le misure che si intendono adottare per ottimizzare l'inserimento dell'opera o dell'intervento nell'ambiente e nel territorio circostante.

2. Verificata la completezza della documentazione entro il termine di sette giorni, la struttura provinciale competente pubblica un avviso nell'albo elettronico della Provincia, istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa), e nell'albo dei comuni territorialmente interessati. Nell'avviso sono indicati i dati identificativi del proponente, una breve descrizione del progetto e della sua localizzazione, le componenti ambientali potenzialmente interessate, la struttura provinciale competente presso la quale possono essere ottenute informazioni e presentate osservazioni, i tempi e le modalità per la loro presentazione, il luogo e le modalità di consultazione degli atti nella loro interezza, l'autorità competente all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, le informazioni sulle caratteristiche di quest'ultimo provvedimento. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito internet della Provincia.

3. Chiunque può prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni scritte entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo elettronico della Provincia.

4. Entro il termine previsto dal comma 6 la struttura provinciale competente può acquisire pareri e valutazioni tecniche dalle strutture provinciali e dalle amministrazioni interessate e, se opportuno, può indire una conferenza di servizi per l'esame istruttorio del progetto, anche in relazione a valutazioni o verifiche di particolare complessità.

5. La struttura provinciale competente, tenuto conto delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni tecniche pervenuti, sulla base dei criteri di selezione definiti dall'allegato A, verifica se il progetto può produrre effetti negativi significativi sull'ambiente tali da richiedere, per la loro precisa individuazione e valutazione e per l'individuazione delle eventuali misure di mitigazione, l'elaborazione dello SIA e lo svolgimento del procedimento di VIA. Se è necessario integrare la documentazione presentata, i termini istruttori sono sospesi dalla data di richiesta di integrazione inviata dall'amministrazione fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta, e comunque non oltre i termini fissati dall'amministrazione.

6. Fatta salva l'eventuale sospensione prevista dal comma 5, la struttura provinciale competente conclude la verifica di assoggettabilità entro venticinque giorni dalla scadenza del termine per presentare osservazioni. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente il provvedimento di verifica dispone l'esclusione del procedimento di VIA e può stabilire eventuali prescrizioni, condizioni e forme di mitigazione degli impatti; se il progetto dev'essere sottoposto a procedimento di VIA il provvedimento definisce la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello SIA.

7. Il proponente può ritirare in qualsiasi momento la domanda, con conseguente estinzione del procedimento. Il procedimento si estingue anche se il proponente non deposita le integrazioni richieste entro il termine fissato dalla struttura provinciale competente.

8. Il provvedimento di verifica è pubblicato integralmente nell'albo elettronico della Provincia e, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6

Definizione dei contenuti dello SIA e del progetto definitivo

1. Prima della presentazione della domanda del procedimento di VIA il proponente ha la facoltà di chiedere alla struttura provinciale competente una fase di consultazione, per definire gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel progetto definitivo, il

livello di dettaglio delle informazioni da includere nello SIA, le metodologie da adottare per la sua redazione. A tal fine presenta alla struttura provinciale competente la domanda di consultazione preliminare, allegando, in formato elettronico, il progetto preliminare dell'opera, lo studio preliminare ambientale e una relazione che illustra, sulla base degli impatti ambientali attesi, il piano di lavoro per la redazione dello SIA. La documentazione è pubblicata nel sito internet della Provincia e chiunque può presentare proprie osservazioni scritte alla struttura provinciale competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione.

2. Ferma restando l'autonomia del successivo procedimento di VIA, la struttura provinciale consultata ai sensi del comma 1 svolge le seguenti attività:

- a) si pronuncia sugli elementi essenziali del progetto definitivo, sulle informazioni da includere nello SIA, sulle metodologie per la sua redazione;
- b) esamina le principali alternative rispetto al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche;
- c) sulla base della documentazione disponibile verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità;
- d) in carenza di elementi di incompatibilità indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di assenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.

3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

4. La struttura provinciale competente può richiedere pareri e valutazioni tecniche alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate ed eventualmente convocare una conferenza di servizi con la partecipazione dei soggetti indicati all'articolo 12, comma 3.

La struttura provinciale competente conclude la fase di consultazione entro quarantacinque giorni.

5. La Giunta provinciale può indicare, con propria deliberazione, particolari categorie di progetti da sottoporre obbligatoriamente alla consultazione preliminare.

Art. 7

Studio di impatto ambientale

1. Lo SIA è redatto, a cura e spese del proponente, da esperti in materia ambientale specificamente competenti nelle discipline a esso afferenti, secondo quanto previsto dall'allegato VII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, e contiene anche ogni documento necessario per l'ottenimento dei provvedimenti individuati dall'articolo 11.

2. Lo SIA contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) una descrizione del progetto, con le informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione e alle sue dimensioni;
- b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;
- c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione, sia in fase di esercizio;
- d) una descrizione sommaria delle possibili alternative prese in esame dal proponente, compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

3. Se ne ricorrono i presupposti lo SIA comprende la relazione di incidenza ambientale, ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura).

4. Le informazioni richieste sono coerenti e pertinenti al grado di approfondimento progettuale necessario e attengono strettamente alle specifiche caratteristiche del progetto e delle componenti dell'ambiente suscettibili di subire pregiudizio dalla sua realizzazione, anche in considerazione della localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

5. Il proponente e gli esperti da lui incaricati hanno facoltà di accedere alle informazioni disponibili presso gli uffici della pubblica amministrazione, per predisporre lo studio, nel rispetto ed entro i limiti previsti dalle norme vigenti.

6. Il proponente può chiedere l'adozione di cautele idonee alla tutela del segreto industriale e commerciale, nel rispetto della normativa vigente in materia. In tal caso, fatto salvo l'obbligo della riservatezza e il relativo divieto di divulgazione, i dati e le informazioni coperti da segreto, esposti in una relazione a parte, sono comunque trasmessi alla struttura provinciale competente, per le valutazioni relative alla compatibilità ambientale del progetto, secondo quanto previsto da questa legge.

7. Allo SIA è allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati e informazioni contenuti nello studio, inclusi elaborati grafici. La documentazione è predisposta su un formato che consente la riproduzione e in modo da consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico.

8. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere approvate linee guida e criteri per la predisposizione dello studio preliminare ambientale e dello SIA.

Art. 8

Verifica documentale preventiva

1. Prima della presentazione della domanda di VIA il proponente, per consentire una verifica della completezza della documentazione da allegare alla domanda, compresi i contenuti dell'avviso a mezzo stampa, e per garantire una corretta e completa informazione ambientale, deposita presso la struttura provinciale competente il progetto definitivo, lo SIA e i relativi allegati, individuati dall'articolo 7, comma 7.

2. Entro venti giorni dal deposito la struttura provinciale competente verifica la completezza della documentazione e, se essa risulta incompleta o carente, chiede al proponente le opportune integrazioni documentali o i necessari chiarimenti, fissando il termine per la loro presentazione.

3. Entro cinque giorni dalla presentazione della documentazione integrativa la struttura provinciale competente si pronuncia in merito alla sua completezza e ne dà comunicazione al proponente.

Art. 9

Avvio del procedimento di VIA

1. In esito alla verifica prevista dall'articolo 8 il proponente presenta alla struttura provinciale competente una domanda di VIA corredata dalla seguente documentazione:

- a) il progetto definitivo;
- b) lo SIA e i relativi allegati, individuati dall'articolo 7, comma 7;
- c) l'elenco dei provvedimenti, delle valutazioni tecniche e dei pareri, già acquisiti o da acquisire, ai fini della realizzazione dell'esercizio o dell'intervento;
- d) la copia dell'avviso a mezzo stampa su un quotidiano a diffusione locale.

2. La documentazione indicata dal comma 1 è presentata in formato cartaceo; quella indicata nelle lettere a) e b) è presentata anche su supporto informatico. Il proponente garantisce, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la perfetta corrispondenza tra

i documenti cartacei e quelli informatici.

3. Contestualmente alla presentazione della domanda di VIA il proponente, a propria cura e spese, provvede alla pubblicazione di un avviso su un quotidiano a diffusione locale, predisposto secondo le indicazioni fornite dalla struttura provinciale competente, ai sensi dell'articolo 8, e contenente i dati identificativi del proponente, una breve descrizione del progetto e della sua localizzazione, i possibili principali potenziali impatti ambientali, la circostanza che il progetto è sottoposto a procedimento di VIA, i termini per l'acquisizione dei pareri delle amministrazioni interessate, la struttura provinciale competente presso la quale possono essere ottenute informazioni e presentate osservazioni, i tempi e le modalità per la loro presentazione, le forme di partecipazione del pubblico, il luogo e le modalità di consultazione degli atti nella loro interezza, l'autorità competente all'adozione del provvedimento di VIA, le informazioni sulle caratteristiche di quest'ultimo provvedimento.

4. La struttura provinciale competente pubblica tempestivamente l'avviso dell'avvenuta presentazione della domanda e della documentazione allegata nel sito internet della Provincia, con pubblicazione integrale della documentazione indicata dal comma 1, lettere a) e b).

5. Entro venti giorni dalla presentazione della domanda di VIA la struttura provinciale competente verifica l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti dall'articolo 20.

6. Dalla data di presentazione della domanda di VIA decorrono i termini di avvio del procedimento di VIA e quelli per la presentazione delle osservazioni.

Art. 10

Partecipazione pubblica

1. La struttura provinciale competente informa i cittadini sulle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, pendenti e concluse, rendendo pubblici i dati progettuali e ambientali, a partire dalla fase di avvio, inclusa la consultazione preliminare. I documenti relativi sono resi disponibili in formato elettronico sul sito internet dell'autorità competente entro il giorno successivo alla loro acquisizione.

2. Chiunque può prendere visione della documentazione individuata dall'articolo 9 e presentare proprie osservazioni scritte alla struttura provinciale competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

3. Nel corso del procedimento di VIA i sindaci dei comuni interessati possono chiedere alla struttura provinciale competente l'indizione di una pubblica assemblea, per l'illustrazione della documentazione indicata dall'articolo 9 e per un esame in contraddittorio con il soggetto proponente. Analoga richiesta può essere effettuata da una o più delle minoranze dei consigli comunali, dalle associazioni di categoria interessate e dalle sezioni provinciali delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative individuate dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). L'indizione della pubblica assemblea può essere disposta anche d'ufficio dalla struttura provinciale competente. Della pubblica assemblea è redatto un apposito verbale.

4. Se il proponente ha presentato domanda di consultazione preliminare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, l'assemblea pubblica può essere indetta anche durante tale fase, su richiesta dei soggetti indicati dal comma 3 o d'ufficio.

5. L'assemblea pubblica prevista da questo articolo è svolta di norma una sola volta nell'ambito delle procedure previste da questa legge, inerenti la valutazione di impatto ambientale.

6. Qualora sia indetta la conferenza pubblica di informazione con riferimento alle opere sottoposte alla fase di concertazione prevista dall'articolo 6 bis della legge provinciale sui lavori pubblici, la predetta conferenza tiene luogo dell'assemblea pubblica prevista dal comma 4.

7. Le osservazioni presentate ai sensi di quest'articolo e il verbale dell'assemblea prevista dal comma 3 sono comunicati al proponente.

8. Prima della conclusione della fase di valutazione il proponente, anche su sua richiesta, può essere chiamato a un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri od osservazioni. Del contraddittorio è redatto un verbale.

9. Sono esaminate e valutate e confluiscono nel rapporto istruttorio, anche ai fini dell'adozione del provvedimento di VIA, le osservazioni pervenute ai sensi di quest'articolo che presentano i seguenti contenuti e caratteristiche:

- a) sono formulate tecnicamente e analiticamente in ordine all'adeguatezza dello SIA o al merito delle alternative discusse o possibili;
- b) contestano la validità delle metodologie di previsione e d'analisi, se è descritta la metodologia alternativa da adottare e la sua giustificazione;
- c) contestano la veridicità delle informazioni e delle analisi o rilevano la loro insufficienza, se contengono idonee precisazioni ed elementi di giudizio, anche mediante richiamo ad altri documenti o informazioni;
- d) contestano le misure compensative e le mitigazioni proposte, se sono indicate le misure alternative.

10. La struttura provinciale competente pubblica nel sito internet della Provincia le osservazioni pervenute ai sensi di quest'articolo, le eventuali controdeduzioni e le conseguenti modifiche eventualmente apportate al progetto.

11. La struttura provinciale competente, se ritiene sostanziali e rilevanti per il pubblico le modifiche apportate al progetto, dispone che il proponente depositi copia degli elaborati integrati o modificati e, contestualmente, proceda alla pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito, ai sensi dell'articolo 9, comma 3. La struttura provinciale competente procede alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 9, comma 4. La documentazione integrata o modificata rimane depositata per sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avvenuto deposito e chiunque ha interesse, entro il medesimo termine, può prenderne visione e presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate.

Art. 11 *Istruttoria*

1. La struttura provinciale competente richiede alle strutture provinciali e alle altre amministrazioni pubbliche interessate, nelle materie di rispettiva competenza, il rilascio dei provvedimenti, delle valutazioni tecniche e dei pareri necessari per l'assunzione della decisione finale e dispone d'ufficio le indagini e gli accertamenti opportuni. In particolare, le strutture provinciali e le altre amministrazioni pubbliche interessate rilasciano, nell'ambito della conferenza di servizi prevista dall'articolo 12, i provvedimenti, le valutazioni tecniche e i pareri concernenti le seguenti materie:

- a) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, compresa l'autorizzazione integrata ambientale;
- b) vincolo idrogeologico;
- c) piano urbanistico provinciale e relative norme di attuazione;
- d) produzione di energia da fonti rinnovabili;
- e) tutela del paesaggio;
- f) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

- g) piste da sci;
- h) acque pubbliche e opere idrauliche di competenza della Provincia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1;
- i) tutela e attraversamenti di strade provinciali e comunali.

2. Se è ritenuto opportuno, la struttura provinciale competente può disporre una visita dei luoghi in cui si propone la realizzazione del progetto; il proponente del progetto è invitato a intervenire alla visita. In esito alla visita è redatta una dettagliata relazione concernente lo stato dei luoghi, gli interessi coinvolti ed eventuali osservazioni formulate.

3. Entro settantacinque giorni dall'avvio del procedimento, sulla base delle osservazioni, degli elementi eventualmente acquisiti durante il sopralluogo e di quelli emersi dai pareri e dalle valutazioni tecniche, la struttura provinciale competente può chiedere che lo SIA e il progetto definitivo siano integrati, a cura e spese del richiedente, con gli elementi informativi e valutativi mancanti o carenti, la cui acquisizione è necessaria ai fini della decisione. In tal caso i termini del procedimento rimangono sospesi fino all'espletamento delle verifiche circa la coerenza e l'eshaustività della documentazione presentata, e comunque per un termine non superiore a trenta giorni dal deposito delle integrazioni.

4. Nel corso della fase istruttoria il proponente ha sempre diritto di conoscere gli sviluppi istruttori, di acquisire copia degli atti e dei pareri resi; può presentare osservazioni in merito e chiedere la sospensione dei termini. Inoltre il proponente può presentare volontariamente integrazioni e modifiche al progetto o allo SIA. In tal caso i termini del procedimento rimangono sospesi fino all'acquisizione dei pareri e delle valutazioni tecniche necessarie e comunque per un termine non superiore a trenta giorni dal deposito delle integrazioni. Se il proponente non ottempera alle richieste di integrazioni, non presentando gli elaborati modificati, o se procede al ritiro della domanda, il procedimento è archiviato.

5. Se la struttura provinciale competente ritiene che le integrazioni o le modifiche apportate sono sostanziali e rilevanti per il pubblico applica l'articolo 10, comma 11.

6. La struttura provinciale competente regola lo svolgimento della partecipazione, redige il verbale di conclusione della conferenza di servizi e conclude la fase istruttoria entro cinquantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni, con la stesura del rapporto istruttorio, al fine dell'adozione del provvedimento di VIA previsto dall'articolo 13. In particolare il rapporto istruttorio mette in evidenza, in modo conciso, chiaro e pertinente, le questioni ambientali rilevanti e il livello di coerenza del progetto proposto con la finalità della legge.

7. Se è necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità la Giunta provinciale può prolungare il periodo di svolgimento della fase istruttoria di ulteriori trentacinque giorni o fino a diverso termine stabilito sulla base dei criteri definiti dalle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 22.

Art. 12

Conferenza di servizi

1. I provvedimenti, le valutazioni tecniche e i pareri necessari previsti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, al fine dell'istruttoria di VIA sono acquisiti nell'ambito di una conferenza di servizi, indetta dalla struttura provinciale competente entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni e conclusa non oltre quaranta giorni dalla medesima data.

2. Alla conferenza di servizi partecipano le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, attraverso i rappresentanti legittimati a esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà della struttura o dell'amministrazione di appartenenza.

3. Alla conferenza di servizi sono invitati i seguenti soggetti, designati con le modalità stabilite dal regolamento d'esecuzione:

- a) un rappresentante delle sezioni provinciali delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, riconosciute dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, e individuate dal regolamento;
- b) un rappresentante designato dagli organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori;
- c) un rappresentante del Museo delle scienze previsto dall'articolo 24 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali);
- d) un rappresentante delle amministrazioni di beni di uso civico qualora le opere interessino aree da questi amministrate.

4. Gli atti di assenso dei dirigenti delle strutture provinciali e dei rappresentanti delle amministrazioni interessate, rese in sede di conferenza di servizi, sostituiscono gli atti previsti dalle leggi provinciali vigenti, anche se demandati a organi collegiali della Provincia o delle altre amministrazioni.

5. Alla conferenza di servizi prevista da quest'articolo si applica la legge provinciale sull'attività amministrativa. Il regolamento d'esecuzione può dettare disposizioni in materia, anche in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale sull'attività amministrativa, con particolare riferimento alle modalità di acquisizione dei singoli atti di assenso da parte dei soggetti competenti.

6. Il regolamento previsto dall'articolo 22 può prevedere, tra i provvedimenti rilasciati nell'ambito della conferenza di servizi, l'atto di assenso del rappresentante del comune territorialmente competente in merito al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistica edilizia vigente per il rilascio del titolo abilitativo edilizio. In questo caso, a seguito dell'adozione del provvedimento di VIA, gli interventi previsti dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale) sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), come disciplinata dalla medesima legge. Nelle ipotesi previste da questo comma, alla conferenza di servizi partecipa obbligatoriamente il rappresentante del comune territorialmente competente. Se il rappresentante del comune non partecipa alla conferenza di servizi o non esprime la propria volontà, il proponente richiede al comune competente il rilascio del titolo edilizio secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale.

Art. 13

Provvedimento di VIA

1. Il provvedimento positivo di VIA comprende e sostituisce i provvedimenti, le valutazioni tecniche e i pareri rilasciati nel corso della fase istruttoria, disciplinata dagli articoli 11 e 12, dalle strutture provinciali e dalle altre amministrazioni interessate. La valutazione non comprende né sostituisce le concessioni e le autorizzazioni al mero esercizio di impianti previsti dalle leggi vigenti.

2. Il provvedimento di VIA è adottato dalla Giunta provinciale, entro il termine di venticinque giorni dalla conclusione della fase istruttoria, sulla base del verbale di conclusione della conferenza di servizi e del rapporto istruttorio. Il provvedimento di VIA è pubblicato per intero nel sito internet della Provincia, con l'indicazione della sede dove è possibile prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

3. Il giudizio sulla compatibilità ambientale non può essere positivo se:

- a) il progetto non risulta globalmente compatibile con le finalità di questa legge, avuto riguardo, in via prioritaria, alle esigenze di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, di salvaguardia delle aree che presentano particolari fragilità dal lato geologico e idrogeologico e di prevenzione e tutela igienico-sanitaria;

- b) la realizzazione del progetto non è conforme agli strumenti urbanistici e agli eventuali piani di settore, salvo quanto previsto dal comma 6;
- c) sono stati negati o non sono stati rilasciati gli atti di assenso previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere a) e b).

4. La valutazione negativa dell'impatto ambientale comporta il divieto di realizzazione dell'opera.

5. Il provvedimento positivo di VIA può individuare particolari prescrizioni o condizioni cui sottoporre la realizzazione del progetto e i controlli sulla sua attuazione e può giustificare l'eventuale superamento dei termini del procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 7.

6. Il provvedimento di VIA può essere positivo anche se l'opera progettata contrasta con gli strumenti di pianificazione territoriale, quando si tratta di opere pubbliche o d'interesse pubblico cui è applicabile la disciplina della deroga prevista dal titolo V, capo IV, della legge urbanistica provinciale. In tal caso l'efficacia della valutazione dell'impatto ambientale è subordinata all'esito positivo del procedimento di deroga. Resta fermo, inoltre, quanto stabilito dall'articolo 46 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), in ordine alla realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio.

7. In esito alle risultanze dell'attività istruttoria la Giunta provinciale può chiedere al proponente, entro il termine indicato dal comma 2, integrazioni allo studio o al progetto, anche subordinate all'esito di monitoraggi o di sperimentazioni, al fine di migliorare il livello di compatibilità ambientale del progetto o comunque di mitigarne l'impatto, fissando il termine entro il quale il proponente presenta le integrazioni. In questo caso la decisione definitiva sulla compatibilità ambientale è assunta dalla Giunta provinciale, entro i quarantacinque giorni successivi al deposito della documentazione integrativa, fatto salvo, se ne ricorrono i presupposti, quanto previsto dall'articolo 10, comma 11. Decorso inutilmente il termine prescritto nella richiesta di integrazioni il procedimento è archiviato.

Art. 14

Durata e proroga dell'efficacia della VIA

1. I progetti di impianti, opere o interventi sottoposti a procedimento di VIA sono realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA.

2. Tenuto conto delle caratteristiche degli impianti, opere o interventi sottoposti a procedimento di VIA, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo, coincidente con la durata del progetto. In tal caso il proponente presenta alla struttura provinciale competente specifici rapporti sullo stato di avanzamento delle attività autorizzate, con i contenuti e la periodicità stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale che approva la valutazione dell'impatto ambientale. In esito all'esame del rapporto e alle correlate verifiche istruttorie la Giunta provinciale può disporre prescrizioni e modifiche al progetto autorizzato, cui è subordinata l'ulteriore prosecuzione dell'attività.

3. Per motivate ragioni e a richiesta del proponente la Giunta provinciale può prorogare il termine di efficacia per il periodo richiesto per il completamento del progetto, previa verifica da parte della struttura provinciale competente della permanenza delle condizioni che hanno consentito il rilascio del provvedimento positivo di VIA, con le modalità stabilite dal regolamento e fermo restando, se necessario, il rinnovo o l'aggiornamento dei provvedimenti, delle valutazioni tecniche e dei pareri compresi nel procedimento di VIA (2).

4. Scaduto il termine di efficacia della VIA senza che il progetto sia stato realizzato, la decisione sulla VIA decade di diritto e il procedimento dev'essere integralmente rinnovato.

Art. 15
Monitoraggio

1. Il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, anche per individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e consentire l'adozione delle opportune misure correttive. Gli oneri per l'attuazione del piano di monitoraggio ambientale e per le correlate attività di verifica sono a carico del proponente.

2. In particolare, se dalle attività indicate dal comma 1 risultano impatti negativi ulteriori e diversi o di entità significativamente superiore rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di VIA la Giunta provinciale, acquisite informazioni e valutati i pareri resi, può modificare il provvedimento e dettare prescrizioni o condizioni ulteriori rispetto a quelle indicate dall'articolo 13, comma 5. Se dall'esecuzione dei lavori o dall'esercizio dell'attività possono derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, la Giunta provinciale o il comune, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, in attesa delle determinazioni correttive da adottare.

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso il sito internet della Provincia.

Art. 16
Controlli e sanzioni

1. Fatte salve le competenze riconosciute dallo Stato agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli enti e le strutture indicate nel provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità svolgono le attività di controllo previste dai provvedimenti medesimi, in relazione al rispetto delle prescrizioni in essi contenute.

2. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, chiunque intraprenda la realizzazione di un progetto senza aver preventivamente esperito il procedimento di verifica di assoggettabilità o di VIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 9.000.

3. Chiunque non rispetti le prescrizioni particolari imposte con il provvedimento di valutazione positiva dell'impatto ambientale o si discosti, nella realizzazione dell'opera, dalle caratteristiche essenziali del progetto descritte nello SIA è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, se le leggi vigenti non prevedono alcuna sanzione amministrativa pecuniaria per le medesime violazioni.

4. Nelle ipotesi previste dal comma 2 le autorità competenti in materia di governo del territorio e di tutela dell'ambiente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente all'applicazione della sanzione, dispongono la sospensione dei lavori e possono disporre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità.

5. Nelle ipotesi previste dal comma 3 le autorità competenti in materia di governo del territorio e di tutela dell'ambiente, previa eventuale sospensione dei lavori, impongono al proponente l'adeguamento dell'opera o dell'intervento, stabilendone i termini e le modalità.

6. Se il proponente non adempie a quanto imposto dall'autorità competente, secondo quanto previsto dai commi 4 e 5, l'autorità stessa provvede d'ufficio a spese

dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

7. Per l'applicazione delle sanzioni previste dai commi 2 e 3, si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente della struttura provinciale competente. I proventi delle sanzioni sono introitati nel bilancio della Provincia.

8. Per gli impianti e gli insediamenti realizzati dalla Provincia o dagli enti locali la Giunta provinciale dispone le misure e gli interventi di adeguamento o di ripristino necessari, su proposta della struttura provinciale competente.

Art. 17

Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti

1. Con regolamento d'esecuzione sono stabilite le disposizioni volte ad assicurare che il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale sia coordinato nell'ambito del procedimento di VIA. Il regolamento prevede l'unicità della fase istruttoria e della consultazione del pubblico per le due procedure, stabilendo termini per la conclusione della fase istruttoria non superiori a centocinquanta giorni.

2. La valutazione d'incidenza prevista dall'articolo 39 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è compresa nella valutazione dell'impatto ambientale o nella verifica di assoggettabilità disciplinate da questa legge, acquisito il parere della struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura.

3. La verifica di assoggettabilità può essere condotta, nel rispetto delle condizioni contenute in questa legge, nell'ambito della valutazione ambientale strategica, nei casi e secondo le disposizioni procedurali stabilite dal regolamento. In questo caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedimentale.

4. Per i progetti di impianti, opere o interventi da realizzare in attuazione di piani o di programmi sottoposti a valutazione strategica e che rientrano tra le categorie per le quali sono prescritte le procedure di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente considerati in sede di valutazione strategica o comunque decisi in sede di adozione del piano o del programma. A tal fine è acquisita tutta la documentazione prodotta in sede di valutazione strategica.

5. Relativamente ai procedimenti disciplinati da questa legge, con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di deposito della documentazione e di presentazione della domanda, nonché le direttive per la predisposizione in formato elettronico degli elaborati da allegare alla domanda.

Art. 18

Impatti ambientali interregionali

1. Per i progetti di impianti, opere o interventi localizzati anche nel territorio della provincia di Bolzano o di regioni confinanti le procedure di VIA sono effettuate d'intesa tra le autorità competenti interessate.

2. Per i progetti di impianti, opere o interventi che possono avere impatti rilevanti oppure effetti ambientali negativi e significativi nel territorio della provincia di Bolzano o di regioni confinanti la struttura provinciale competente informa la Provincia o le regioni, nonché gli enti locali territoriali interessati dagli impatti, e acquisisce i rispettivi pareri,

nell'ambito delle procedure disciplinate da questa legge.

Art. 19

Partecipazione della Provincia alle procedure di VIA di competenza statale

1. Per l'espressione del parere della Provincia autonoma di Trento nell'ambito delle procedure di competenza statale la Giunta provinciale acquisisce il parere dei comuni e degli enti di gestione delle aree naturali protette nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta. La Giunta provinciale si pronuncia entro i termini stabiliti dalla normativa statale vigente.

Art. 20

Oneri istruttori

1. Sono a carico del proponente gli oneri per lo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata all'adozione del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità, secondo gli importi e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione può esonerare dal pagamento lo svolgimento delle attività istruttorie che riguardano progetti di impianti, opere o interventi con ridotta incidenza ambientale o di minore rilievo economico.

2. Sono escluse dal versamento delle somme previste da quest'articolo, in ogni caso, le procedure inerenti la progettazione e l'istruttoria di opere pubbliche.

3. Gli oneri per l'attuazione del piano di monitoraggio ambientale e per le correlate attività di verifica sono a carico del proponente.

Art. 21

Autorizzazione unica territoriale

1. Per semplificare e razionalizzare le procedure di rilascio dei provvedimenti e ridurre i relativi oneri amministrativi per le imprese individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, da rendere entro trenta giorni, disciplina con regolamento l'autorizzazione unica territoriale relativa agli impianti e alle attività non soggetti alla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale e di valutazione dell'impatto ambientale.

2. L'autorizzazione unica territoriale è rilasciata dalla Provincia a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e mediante il ricorso alla conferenza di servizi prevista dalla legge provinciale sull'attività amministrativa. Il procedimento non comporta l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese ed è informato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività e all'esigenza di tutela degli interessi pubblici.

3. Alla conferenza di servizi partecipano tutte le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, attraverso propri rappresentanti legittimati ad esprimere, definitivamente e in modo vincolante, la volontà della struttura o dell'amministrazione di appartenenza.

4. Il regolamento può prevedere che, nell'ambito della conferenza di servizi, gli atti di assenso dei dirigenti delle strutture provinciali e dei rappresentanti delle altre amministrazioni interessate sostituiscono i provvedimenti previsti dalla normativa

provinciale vigente, anche se demandati ad organi collegiali della Provincia e delle altre amministrazioni.

5. Il regolamento, anche in deroga alla normativa provinciale vigente, attua quanto previsto da questo articolo, informandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) la disciplina dell'autorizzazione unica territoriale si applica se deve essere rilasciato, rinnovato o aggiornato almeno uno dei provvedimenti indicati nel numero 1), o almeno due dei provvedimenti indicati nei numeri da 2) a 7) previsti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente e governo del territorio:
 - 1) autorizzazioni ambientali: autorizzazioni e comunicazioni in materia di ambiente individuate dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);
 - 2) autorizzazione paesaggistica prevista dalla legge urbanistica provinciale;
 - 3) autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico previste dalla legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura;
 - 4) autorizzazioni ai sensi della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche) per interventi in fascia di rispetto idraulico;
 - 5) valutazione di incidenza prevista dall'articolo 39 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura;
 - 6) autorizzazioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
 - 7) ulteriori provvedimenti in materia ambientale, del paesaggio e del territorio individuati dal regolamento;
- b) è individuata un'unica struttura provinciale cui è affidato il coordinamento istruttorio del procedimento e, in particolare, la competenza a:
 - 1) acquisire le domande dei soggetti interessati, eventualmente corredate dal progetto definitivo dell'impianto;
 - 2) procedere alla trasmissione della documentazione allegata alla domanda ai soggetti competenti al rilascio degli atti di assenso indicati dalla lettera a);
 - 3) acquisire i singoli provvedimenti indicati dalla lettera a), che confluiscono nell'autorizzazione unica territoriale;
 - 4) rilasciare l'autorizzazione unica territoriale che ricomprende i singoli provvedimenti indicati dalla lettera a);
 - 5) espletare eventuali attività consultive o di pubblicità;
 - 6) curare i rapporti con il soggetto interessato;
- c) la conferenza di servizi è disciplinata anche in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale sull'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda le modalità di acquisizione dei singoli provvedimenti dai soggetti competenti;
- d) è determinata la durata dell'autorizzazione unica territoriale, le modalità e i criteri per il suo rilascio, rinnovo e aggiornamento; per le autorizzazioni ambientali di cui alla lettera a), numero 1, tali contenuti sono determinati in coerenza con le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013;
- e) sono determinati i criteri per la quantificazione degli oneri istruttori posti, in tutto o in parte, a carico dell'impresa, la cui misura non può comunque eccedere quella complessivamente prevista dalla normativa vigente per le attività istruttorie dei singoli provvedimenti ricompresi nell'autorizzazione unica territoriale;
- f) può essere prevista l'attuazione di questo articolo in via sperimentale, per limitati ambiti territoriali o per determinate tipologie di autorizzazione, opportunamente

individuati; può essere previsto anche l'ampliamento delle categorie di soggetti titolati a richiedere l'autorizzazione unica territoriale;

g) sono individuate le disposizioni transitorie per l'applicazione della disciplina introdotta da questo articolo e le norme, anche di legge, che sono abrogate a decorrere dalla data indicata nel regolamento medesimo.

6. Se tra i provvedimenti rilasciati nell'ambito della conferenza di servizi prevista dal comma 2 è ricompresa l'espressione dell'atto di assenso da parte del rappresentante del comune territorialmente competente in merito al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistica edilizia vigente per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, a seguito del rilascio dell'autorizzazione unica territoriale, gli interventi previsti dalla legge urbanistica provinciale sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), come disciplinata dalla medesima legge. Nelle ipotesi previste da questo comma, alla conferenza di servizi partecipa obbligatoriamente il rappresentante del comune territorialmente competente. Se il rappresentante del comune non partecipa alla conferenza di servizi o non esprime la propria volontà, il proponente richiede al comune competente il rilascio del titolo edilizio secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale.

Art. 22

Regolamenti

1. Con uno o più regolamenti sono emanate le disposizioni per l'esecuzione di questa legge.

2. I regolamenti integrano e coordinano i procedimenti previsti da questa legge con le procedure autorizzatorie previste dalle norme provinciali di settore e individuano, ai sensi dell'articolo 19 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa, le disposizioni legislative e regolamentari provinciali abrogate.

Capo II

Strategie e interventi per fronteggiare il cambiamento climatico e fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la lotta ai cambiamenti climatici

Art. 23

Strategie e interventi della Provincia per fronteggiare il cambiamento climatico

1. La Provincia promuove una strategia complessiva per fronteggiare il cambiamento climatico, adottando appropriate misure di adattamento e di mitigazione nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di programmazione provinciali, sia a carattere generale che settoriale, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dallo Stato, dall'Unione europea e a livello internazionale, assicurando adeguate forme di partecipazione della cittadinanza e dei portatori di interessi.

2. In coerenza con i contenuti del piano urbanistico provinciale, del programma di sviluppo provinciale e dei protocolli attuativi della Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, ai sensi della legge 14 ottobre 1999, n. 403, nell'ambito della pianificazione energetica ambientale e degli atti di indirizzo sulla sostenibilità ambientale, la Provincia, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, definisce specifici obiettivi da conseguire nel medio e lungo periodo, per ridurre la dipendenza da fonti energetiche non rinnovabili di origine esterna, raggiungere

l'autosufficienza energetica, conservare la biodiversità e aumentare la biomassa, in particolare quella boschiva, e per incrementare la capacità di assorbimento dell'anidride carbonica e degli altri gas climalteranti da parte degli ecosistemi.

3. La Provincia orienta le attività e gli strumenti di pianificazione e di programmazione provinciali all'obiettivo di raggiungere l'autosufficienza energetica entro il 2050, puntando sul contributo delle fonti rinnovabili interne, e mira al conseguimento dell'obiettivo "Trentino Zero Emission" con la riduzione tendenziale delle emissioni di anidride carbonica e degli altri gas climalteranti in misura del 50 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro l'anno 2030, e del 90 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050, tenendo conto dei contesti tecnologici ed economici a scala nazionale ed internazionale.

4. Nel quadro della normativa statale la Provincia può promuovere accordi per l'acquisizione di titoli d'uso o di altri meccanismi previsti dai protocolli internazionali in aree di foresta pluviale da gestire in modo sostenibile e certificato, anche attraverso forme di cooperazione decentrata, con il coinvolgimento di enti locali, istituzioni, università, centri di ricerca, imprese e associazioni.

5. Per garantire la costanza e la qualità della raccolta, della validazione, del controllo e della distribuzione dei dati sul clima e l'ambiente la Provincia istituisce la rete di monitoraggio climatico-ambientale, basata sulle stazioni di rilevamento presenti nel territorio provinciale. La rete svolge anche funzioni di osservatorio trentino sul clima, per promuovere l'approfondimento delle conoscenze necessarie per il monitoraggio e lo studio dell'evoluzione dei fenomeni e dei dati meteorologici e climatologici, nonché per la loro comunicazione e divulgazione, anche mediante il coinvolgimento di strutture, enti e organismi competenti in materia.

6. Per ricercare soluzioni energetiche più favorevoli alle attività economiche e sociali di una regione alpina, la Provincia può promuovere l'istituzione di un centro di ricerca per le nuove energie, in collaborazione con l'Università degli studi di Trento, con i musei e con gli istituti di ricerca, anche operanti in Trentino, e con le organizzazioni rappresentative del mondo produttivo e del lavoro.

7. Con deliberazioni della Giunta provinciale sono stabilite misure organizzative, tempi e modalità per l'attuazione dei commi 5 e 6, assicurando appropriate forme di coordinamento e collegamento tra le strutture provinciali competenti nonché lo scambio delle rilevazioni e dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito della rete di monitoraggio climatico-ambientale e dei dati relativi alle reti di monitoraggio dei corsi d'acqua e per il controllo delle crisi idriche. In prima applicazione, le deliberazioni adottate in attuazione di questo comma sono sottoposte a parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

8. La Provincia, inoltre:

- a) provvede ad individuare annualmente, in un'apposita sezione del documento di attuazione del programma di sviluppo provinciale di cui all'articolo 11 bis della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale), le azioni di adattamento e di mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) propone, nell'ambito del disegno di legge finanziaria di cui all'articolo 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), modifiche o integrazioni alle leggi provinciali vigenti volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi indicati da questo articolo.

Art. 24

Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la lotta ai cambiamenti climatici

1. Per attuare gli indirizzi provinciali sullo sviluppo sostenibile e per promuovere una strategia complessiva per fronteggiare il cambiamento climatico, è istituito nell'ambito del

bilancio provinciale il fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la lotta ai cambiamenti climatici, che è alimentato da risorse della Provincia, nonché da eventuali risorse finanziarie erogate dallo Stato, dall'Unione europea e da altri enti e soggetti, pubblici e privati.

2. Il fondo è destinato al finanziamento d'iniziative, di progetti e di interventi realizzati dalla Provincia o da altri enti e soggetti pubblici o privati, finalizzati al conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa in materia di ambiente e, in particolare, per:

- a) la realizzazione di interventi afferenti la salvaguardia dell'ambiente o volti a fronteggiare il cambiamento climatico in particolare nei settori dello sviluppo di sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili, della ricerca scientifica ed innovazione tecnologica, dei trasporti e mobilità, dell'edilizia sostenibile, della gestione delle risorse idriche, dell'agricoltura e sviluppo rurale e del turismo;
- b) l'attivazione di misure dirette all'adesione e partecipazione a carte, protocolli e campagne aventi ad oggetto lo sviluppo sostenibile e la definizione o promozione di misure di adattamento e di mitigazione degli effetti derivanti dal cambiamento climatico;
- c) la promozione, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia nonché di altri enti strumentali della Provincia, di campagne di informazione, di sensibilizzazione e di educazione ambientale relative al cambiamento climatico ed allo sviluppo sostenibile rivolte alla cittadinanza, alle scuole, alle imprese e alle istituzioni ed enti pubblici;
- d) l'indizione, con cadenza almeno triennale, di un'apposita conferenza sul clima a livello provinciale;
- e) la realizzazione di azioni e progetti sperimentali o a carattere esemplare, volti alla riduzione, raccolta differenziata e riutilizzo dei rifiuti, nonché alla riduzione del consumo di risorse idriche e al loro riutilizzo dopo il trattamento;
- f) la realizzazione di azioni e progetti volti al trattamento di residui zootecnici e agricoli in impianti per la produzione di biogas; in questi impianti è vietata l'immissione di scarti diversi da quelli di origine zootecnica e vegetale; relativamente a tali interventi il finanziamento della Provincia è disposto nel limite massimo consentito dall'ordinamento comunitario della spesa ammessa;
- g) la realizzazione di azioni e progetti volti al trattamento della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani in impianti per la produzione di biogas; relativamente a tali interventi il finanziamento della Provincia è disposto nel limite massimo consentito dall'ordinamento comunitario della spesa ammessa;
- h) lo sviluppo di certificazioni ambientali di processo - ISO 14001 e EMAS - e di prodotto - Ecolabel - anche territoriali e la promozione, da parte della Provincia, degli enti locali e di altri soggetti, di agende XXI e di buone pratiche;
- i) la realizzazione di studi e programmi di formazione;
- j) il sostegno alla realizzazione degli interventi e delle iniziative previsti dalla normativa ambientale in materia di scarichi dei rifugi alpini, di impianti igienico-sanitari per lo scarico di acque reflue di autocaravan, caravan, camper e simili, di smaltimento dei rifiuti provenienti dai rifugi alpini, nonché di quelli previsti dall'articolo 11, commi 3 e 5, e dall'articolo 15, comma 3, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti), nonché dall'articolo 17, comma 2 bis, e dall'articolo 97, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

3. I finanziamenti previsti da quest'articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali, statali o comunitarie, salvo diversa indicazione della deliberazione di cui al comma 4.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione del fondo, le modalità per la presentazione delle domande, anche a seguito di bandi, e per la determinazione della spesa ammissibile, i criteri per la determinazione dei contributi e le relative modalità di erogazione, nonché i criteri e le modalità di restituzione dei contributi in caso di revoca. La deliberazione può disciplinare la concessione di finanziamenti per la realizzazione di azioni e di progetti, mediante accordi di programma. I finanziamenti possono essere concessi anche in annualità, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale. Per i finanziamenti di minore rilevanza la deliberazione può individuare criteri e modalità semplificate, anche prevedendo che il finanziamento sia disposto in via forfetaria ovvero sulla base delle spese già effettuate.

5. La Provincia può delegare agli enti locali o ad altri enti pubblici la realizzazione di iniziative e di interventi d'interesse provinciale previsti da quest'articolo. Al provvedimento di delega si applica, in quanto compatibile, la disciplina provinciale concernente la delega per l'esecuzione di opere pubbliche.

6. Per la realizzazione di attività o progetti in materia di sviluppo sostenibile di rilievo provinciale a carattere continuativo la Provincia può definire, in specifiche convenzioni con enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro con finalità di tutela dell'ambiente e del territorio montano, le modalità di partecipazione della Provincia alla loro realizzazione attraverso specifici contributi e finanziamenti. Le convenzioni in particolare prevedono:

- a) gli obiettivi, le attività da realizzare, le modalità di attuazione e la durata delle convenzioni;
- b) gli oneri, compresi quelli relativi alla gestione, a carico della Provincia e del soggetto convenzionato;
- c) i criteri per la verifica delle attività realizzate;
- d) i poteri di direttiva e di controllo della Provincia.

7. Nel caso in cui la Provincia conceda i finanziamenti previsti dal comma 2, lettera g), trova applicazione quanto previsto per la realizzazione di opere infrastrutturali significative sotto il profilo dell'impatto ambientale dall'articolo 69 bis del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. La deliberazione prevista dal medesimo articolo 69 bis, comma 2, secondo periodo, può prevedere che parte del finanziamento sia concesso anche ai comuni confinanti a quello in cui è localizzato l'impianto ⁽³⁾.

Capo III

Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio

Art. 25
omissis ⁽⁴⁾

Art. 26
omissis ⁽⁵⁾

Art. 27
omissis ⁽⁶⁾

Art. 28

Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)

omissis ⁽⁷⁾

12. I commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 29

omissis ⁽⁸⁾

Art. 30

Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

omissis ⁽⁹⁾

3. Le modificazioni al testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti previste da questo articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Capo IV

Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)

Art. 31

Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)

1. *omissis* ⁽¹⁰⁾

2. Per i fini di questo articolo è prevista la spesa di 65.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024 sull'unità previsionale di base 65.10.220 (Contributi annui a privati per costruzione, acquisto e risanamento). Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, delle autorizzazioni di spesa disposte sulla medesima unità previsionale di base 65.10.220 (Contributi annui a privati per costruzione, acquisto e risanamento) dall'articolo 35 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16 (Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri).

3. Le modificazioni alla legge provinciale n. 9 del 2013 previste da questo articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 32

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione dell'articolo 24 di questa legge non derivano nuove o maggiori

spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulle unità previsionali di base 80.20.110 (Interventi per la tutela ambientale) e 80.20.210 (Investimenti per la tutela ambientale) per i fini degli articoli 12 bis e 12 ter della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale, abrogati dall'articolo 33 di questa legge.

Art. 33

Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. L'articolo 3 di questa legge si applica a decorrere dalla data stabilita con deliberazione della Giunta provinciale, che inoltre detta eventuali disposizioni, anche a carattere organizzativo, per il coordinamento transitorio fra la disciplina della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale), e quella della presente legge.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questa legge, il capo I e il capo III di questa legge si applicano a decorrere dalla data indicata dal regolamento di esecuzione. Il capo II di questa legge si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima.

3. La legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale, a eccezione degli articoli 15, 16, 17 e 18, è abrogata. Sono abrogati, inoltre:

- a) l'articolo 21 della legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3;
- b) il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33;
- c) il comma 2 dell'articolo 18 e l'articolo 22 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21;
- d) l'articolo 51 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
- e) gli articoli 20 e 21 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11;
- f) le lettere u) e v) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;
- g) l'articolo 30 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;
- h) l'articolo 38 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;
- i) l'articolo 58 legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- j) l'articolo 12 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;
- k) l'articolo 45 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;
- l) l'articolo 51 delle legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
- m) l'articolo 46 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23;
- n) l'articolo 41 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16;
- o) l'articolo 11 della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4;
- p) la legge provinciale 9 marzo 2010, n. 5;
- q) l'articolo 66 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- r) gli articoli 58 e 59 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18;
- s) l'articolo 14 della legge provinciale 20 luglio 2012, n. 14;
- t) l'articolo 26 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20;
- u) l'articolo 25 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16.

4. Le disposizioni abrogate dal comma 3, ad eccezione degli articoli 12 bis, 12 bis 1, 12 ter e 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale, continuano ad applicarsi fino alla data indicata dal regolamento d'esecuzione. Gli articoli 12 bis, 12 bis 1, 12 ter e 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale cessano di applicarsi dalla data di entrata in vigore di questa legge. Le domande presentate e le procedure avviate prima della stessa data continuano a essere disciplinate dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. Fino all'emanazione delle disposizioni volte ad assicurare il coordinamento del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con il procedimento di VIA ai sensi dell'articolo 17, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 15 bis del decreto del

Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1).

Allegato A
Criteria per la verifica di assoggettabilità

1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

- a) delle dimensioni del progetto;
- b) del cumulo con altri progetti;
- c) dell'utilizzazione di risorse naturali;
- d) della produzione di rifiuti;
- e) dell'inquinamento e disturbi ambientali;
- f) del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI

Dev'essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- a) dell'utilizzazione attuale del territorio;
- b) della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - 1) zone umide;
 - 2) zone costiere;
 - 3) zone montuose o forestali;
 - 4) riserve e parchi naturali;
 - 5) zone classificate o protette dalla legislazione statale; zone protette speciali designate dallo Stato in base alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
 - 6) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione dell'Unione europea sono già stati superati;
 - 7) zone a forte densità demografica;
 - 8) zone d'importanza storica, culturale o archeologica;
 - 9) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

3. CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti da quest'allegato e tenendo conto, in particolare:

- a) della portata dell'impatto, in termini di area geografica e densità della popolazione interessata;
- b) della natura transfrontaliera dell'impatto;
- c) dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- d) della probabilità dell'impatto;
- e) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

NOTE

- (1) Comma così modificato dall'art. 67 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.
- (2) Comma così modificato dall'art. 67 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.
- (3) Per l'attuazione del comma 2, lettera j) vedi la deliberazione della giunta provinciale 22 settembre 2014, n. 1634. Vedi però l'art. 36 ter della legge provinciale sulla finanza locale.
- (4) Articolo modificativo degli articoli 4, 5, 7 e sostitutivo dell'art. 6 della l.p. 8 settembre 1997, n. 13; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (5) Articolo modificativo degli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 21, 33, 34 e introduttivo dell'art. 16 bis nella legge provinciale sulle cave; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (6) Articolo modificativo dell'art. 4 della legge provinciale sugli impianti a fune; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (7) I commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 modificano gli articoli 38, 46, 50, 62, 68, 97, 146 e 148 della legge urbanistica provinciale; i commi 2 e 8 modificano l'art. 42 e sostituiscono l'art. 72 della legge urbanistica provinciale; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (8) Articolo modificativo degli articoli 13 e 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (9) Commi modificativi degli articoli 14 e 51 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo decreto.
- (10) Comma introduttivo dell'art. 2 bis nella l.p. 15 maggio 2013, n. 9; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge.